

STATUTO

**ARCOBALENO VICTORINE LE
DIEU SOCIETA'COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CATANIA CT VIA NUOVALUCELLO
50

Numero REA: CT - 236303

Codice fiscale: 03442380873

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-05-2005 - Statuto completo	2
--	---

	1. di accettare quanto proposto e, pertanto, di adottare il	
	nuovo testo dello Statuto Sociale nel testo allegato al	
	presente atto sotto la lettera "A";	
	2. di non prevedere la nomina del Collegio Sindacale finchè lo	
	stesso non diventi obbligatorio a norma di legge.	
	L'assemblea delibera di delegare quindi al Presidente Musumeci	
	Carmela ad apportare al presente verbale le eventuali	
	modifiche, aggiunte o soppressioni che fossero richieste dalle	
	Autorità competenti al fine dell'iscrizione nel Registro delle	
	Imprese, dichiarandone sin d'ora rato e valido l'operato.	
	Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo	
	chiesto la parola il Presidente dichiara chiusa la seduta,	
	alle ore 12.00.	
	Del che io Notaio, richiesto, ho redatto e ricevuto il	
	presente verbale che pubblico dandone lettura in assemblea	
	alla componente che lo approva dichiarandolo conforme alla	
	propria volontà.	
	Dattiloscritto da persona di mia fiducia occupa un foglio per	
	tre pagine e fin qui della quarta.	
	F.to Mumumeci Carmela, n.g.	
	F.to Patrizia Pistorio NOTAIO	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	

	E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel	
	comune di Catania, Stradale Cardinale, n. 29, la Società	
	cooperativa denominata "ARCOBALENO VICTORINE LE DIEU Società	
	Cooperativa Sociale".	
	La Cooperativa potrà istituire, trasferire o sopprimere con	
	delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie,	
	succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino ad anni cinquanta (50) dalla	
	data di costituzione e potrà essere prorogata con	
	deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto	
	di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente all'art. 1 lettera a) della	
	Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di	
	perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione	
	umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra	
	essi lo spirito mutualistico e solidaristico con l'esercizio	
	di attività essenzialmente sociali dedicate alla cura degli	
	interessi della società nel suo complesso, esercitabili con	
	l'assunzione di iniziative di natura sociale culturale-	
	educativa, ecc., ed altresì mediante la predisposizione di	
	apposite strutture gestionali consentite dalle leggi, anche ai	

	sensi della legge n.381 dell'8 novembre 1991.	
	Inoltre la Cooperativa, inoltre, ha per scopo quello di	
	ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di	
	occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche,	
	sociali e professionali per i soci lavoratori.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive	
	modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce	
	successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma,	
	o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione	
	vigente, compreso il rapporto di associazione in	
	partecipazione, con cui contribuisce comunque al	
	raggiungimento dello scopo sociale.	
	La Cooperativa è nasce a scopo di beneficenza sulle orme di	
	quanto insegnato da Victorine Le Dieu, simbolo di misericordia	
	in aiuto a tutti i sofferenti, la cui vita è stata	
	l'incarnazione di un messaggio sempre attuale.	
	Gli assistenti sociali della Cooperativa potranno inoltre	
	svolgere anche attività di volontariato.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative	
	Italiane.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico così come definito	

	all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi	
	dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come	
	oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con Enti	
	Pubblici e Privati in genere, le seguenti attività socio-	
	assistenziale e/o educative:	
	a) - trasformare un problema sociale in vitale risorsa di	
	vita;	
	b) - favorire l'inserimento in tutte le forme di vita sociale	
	dei cittadini bisognosi;	
	c) - attività educativa - assistenziale e di ricovero per	
	minori privi di ambiente familiare idoneo;	
	d) - centro diurno, di assistenza e di incontro per minori,	
	inabili ed anziani;	
	e) - favorire attività culturali, sportive e soggiorni estivi	
	nell'ambito dei criteri già ribaditi;	
	f) assistere minori, inabili ed anziani anche a domicilio e le	
	famiglie in stato di necessità, mediante convenzioni con Enti	
	Pubblici e Privati anche ai sensi della legge regionale 9	
	Maggio 1986 n. 22;	
	g) - promuovere la cultura dell'accoglienza per i	
	terzomondiali e favorire il loro inserimento nella società	
	italiana;	
	h) - assicurare un servizio di trasporto con mezzi della	
	Cooperativa, nella misura in cui la stessa ne dispone;	
	i) - gestire servizi socio-assistenziali; socio culturali e	

	della promozione umana, tesi alla prevenzione, informazione ed	
	assistenza, in relazione ai problemi degli anziani, dei	
	minori, ai problemi della famiglia, della donna, degli	
	immigrati, emarginati, infermi e persone disagiate o	
	svantaggiate;	
	l) - istituire opere di istruzione e di educazione per i	
	fanciulli poveri ed abbandonati e per la gioventù;	
	m) - istituire opere di assistenza in tutte le varie forme,	
	rispondenti alle particolari esigenze dei tempi e dei luoghi	
	ove essa è operante, secondo le proprie finalità;	
	n) - lavori e servizi socialmente utili, anche mediante	
	progetti di cui alla legge 24 Luglio 1997 n. 196 e successive,	
	con particolare riguardo:	
	1) ai servizi alla persona;	
	2) valorizzazione del patrimonio culturale;	
	3) alla salvaguardia dell'ambiente e tutela del territorio;	
	4) quant'altro indicato all'art. 22 della citata normativa e	
	successive modifiche ed integrazioni;	
	o) - istituire una borsa di studio intitolata alla memoria di	
	Victorine Le Dieu per la divulgazione del suo sacrificio e la	
	promozione del suo carisma;	
	p) - devolvere il 10% (dieci per cento) dell'economia di	
	gestione annuale a favore delle opere a lei ispirate.	
	La Cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali,	
	promuove tutte le iniziative ritenute utili, potendo all'uopo	

	servirsi della collaborazione dei volontari e di personale	
	appositamente assunto, nonchè può compiere tutte le operazioni	
	finanziarie ritenute utili per il funzionamento, compreso	
	l'apertura di conto correnti, l'assunzione di mutui e le	
	richieste di finanziamenti.	
	La Cooperativa è priva di scopi di lucro e senza finalità	
	speculative, nasca a scopi di beneficenza sulle orme di	
	quanto insegnato da Victorine Le Dieu, simbolo di misericordia	
	in aiuto a tutti i sofferenti, la cui vita è stata	
	l'incarnazione di un messaggio sempre attuale.	
	Gli assistenti sociali della Cooperativa potranno inoltre	
	svolgere anche attività di volontariato.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche	
	appartenenti alle seguenti categorie:	
	soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro,	
	attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente	
	ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività	
	lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;	
	soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente,	
	esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli	

	effetti della legge 381/91;	
	soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo, direttamente o	
	indirettamente, dei servizi prestati dalla società	
	cooperativa;	
	Possono essere soci tutti coloro che nell'ambito delle norme	
	di questo Statuto, impiegano fattivamente al raggiungimento	
	dei fini sociali, astenendosi da ogni attività in contrasto	
	con quella della società.	
	In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che	
	esercitano in proprio imprese identiche od affini, o	
	partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo	
	amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in	
	effettiva concorrenza con la Cooperativa.	
	Al fine di rendere il servizio più aderente alle reali	
	esigenze degli assistiti è riservato loro il diritto di essere	
	socio quale cittadino-utente, relativamente al periodo	
	fruizione del servizio stesso.	
	Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque	
	costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei	
	Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su	

	indicate.	
	I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato,	
	possono prestare la loro attività anche presso altri datori di	
	lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione	
	scritta al Consiglio di Amministrazione della cooperativa e	
	sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le	
	finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli	
	scopi sociali della stessa.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della società.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa con delibera dell'organo amministrativo, potrà	
	istituire una categoria speciale di soci operatori ai sensi	
	dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed	
	obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	operatori di cui alla lettera a) del precedente articolo.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci	
	lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art.	
	5 del presente statuto che intendano completare la loro	
	formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento	
	nella cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	

	speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito	
	regolamento in funzione della natura e della durata	
	dell'ulteriore rapporto instaurato.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del	
	codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto	
	termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11	
	del presente statuto:	
	l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque	
	l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti	

	nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo	
	inserimento nell'impresa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo	
	amministrativo anche prima della scadenza del periodo di	
	formazione (o inserimento) fissato al momento della sua	
	ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio	
	appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il	
	diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti	
	ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura	
	dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei	
	soci lavoratori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,	
	se trattasi di persona fisica:	
	l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita;	
	l'indicazione della effettiva attività svolta, della	

	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si	
	chiede di essere iscritto;	
	l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai	
	limiti di legge;	
	la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
	la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli artt. 42 e seguenti del	
	presente statuto.	
	Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone	
	fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti	
	informazioni:	
	la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la	
	sede legale;	
	la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico	

	e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo,	
	sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Se la richiesta è fatta da una persona giuridica, alla domanda	
	devono essere allegati i seguenti documenti:	
	a) copia della deliberazione di adesione alla cooperativa	
	dell'organo competente;	
	b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	c) indicazione del rappresentante legale.	
	Il Consiglio di Amministrazione, entro tre mesi dalla	
	ricezione della domanda, decide sull'accoglimento della	

	stessa.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:	
	al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	del capitale sottoscritto;	
	della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo	
	amministrativo;	
	all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa	
	comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla	
	Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione,	
	scioglimento o per causa di morte.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	

	che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento	
	degli scopi sociali;	
	che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa;	
	quando il recesso è ammesso dalla legge.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro	
	60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo	
	amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio,	
	che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai	
	successivi artt. 42 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto	
	sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo	
	amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far	
	decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 11 (Esclusione)	

	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del	
	socio:	
	che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti	
	per l'ammissione;	
	che non adempia alla propria prestazione mutualistica con	
	diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora	
	incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di	
	lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai	
	regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso	
	di socio volontario che abbia cessato l'attività di	
	volontariato presso la cooperativa;	
	che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che	
	ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà	
	dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine	
	non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo,	
	non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore delle	
	quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società	
	a qualsiasi titolo;	

	che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese	
	private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione	
	dell'Organo amministrativo;	
	quando mantiene un comportamento contrastante con gli	
	interessi della società, danneggiandola materialmente o	
	moralmente;	
	danneggi gli interessi della Cooperativa, compiendo atti che	
	ne pregiudichino il credito ed il regolare andamento.	
	Sarà inoltre automaticamente escluso il socio che,	
	ingiustificatamente, non presenzi l'assemblea, sia ordinaria	
	che straordinaria, per tre volte consecutive.	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il	
	rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o	
	causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 42 e	
	seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	

ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 42 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 26, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote

	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente art. 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Essi entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare	
	colui il quale assumerà la qualità di socio o li rappresenterà	
	di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si	
	applica l'art. 2347, II e III comma, del codice civile.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,	
	ove questo non sia stato richiesto entro 1 anno dalla data di	
	approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b),	
	c), d), e) ed f), dovranno provvedere al risarcimento dei	
	danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata	

	dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, verso i	
	terzi nei limiti della quota sottoscritta e non versata e per	
	le obbligazioni assunte dalla società fino al giorno in cui la	
	cessazione della qualità di socio si è verificata, per due	
	anni dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	

	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.	
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote nominative trasferibili del valore di Euro 25,82	
	ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a	
	100.	
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei	
	sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato	
	dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo	
	amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in	
	mananza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso	
	deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della	
	comunicazione.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea	
	ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:	

	l'importo complessivo dell'emissione;	
	l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote emesse;	
	il termine minimo di durata del conferimento;	
	i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci	
	cooperatori;	
	i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	I voti spettanti nell'Assemblea generale ai soci sovventori,	
	ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci	
	cooperatori, sono attribuiti come segue, in relazione	
	all'ammontare dei conferimenti:	
	· 1 voto fino a 10.000,00 euro di capitale sottoscritto;	
	· 2 voti oltre 10.500,00 euro e fino a 20.000,00 euro di	
	capitale sottoscritto;	
	· 3 voti oltre 20.500,00 euro e fino a 30.000,00 euro di	
	capitale sottoscritto;	
	· 4 voti oltre 30.500,00 euro e fino a 40.000,00 euro di	
	capitale sottoscritto;	
	· 5 voti oltre 40.500,00 euro di capitale sottoscritto.	
	In ogni caso, i soci sovventori non possono esprimere più di	
	un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o	

	rappresentati in assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite,	
	l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà	
	ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal	
	rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per	
	legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al	
	rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci	
	cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini	
	dell'emissione dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito	
	dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del	
	precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione e le cause di	
	incompatibilità previste per i soci cooperatori.	

	TITOLO V	
	AZIONI DI PARTECIPAZIONE	
	Art. 21 (Azioni o quote di partecipazione cooperativa)	
	Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare	
	procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo	
	sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto	
	stabilito dall'art. 5 della legge 59/92.	
	In tal caso la Cooperativa può emettere nei limiti posti dalla	
	legge azioni o quote di partecipazione cooperativa, anche al	
	portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e	
	privilegiate nella ripartizione degli utili.	
	Le azioni o quote di partecipazione cooperativa possono essere	
	emesse per un ammontare non superiore al valore contabile	
	delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante	
	dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il	
	Ministero delle Attività Produttive.	
	Il valore di ciascuna quota o azione è di Euro 25,82.	
	Le azioni o quote di partecipazione cooperativa devono essere	
	offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai	
	lavoratori dipendenti della Cooperativa.	
	All'atto dello scioglimento della Società, le azioni o quote	
	di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel	
	rimborso del capitale sulle altre azioni o quote, per l'intero	
	valore nominale.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	

	non comporta riduzione del valore nominale delle azioni o	
	quote di partecipazione cooperativa, se non per la parte della	
	perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre	
	azioni o quote.	
	L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni o	
	quote di partecipazione cooperativa, determina:	
	l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti	
	sopra indicati;	
	la durata delle azioni o quote, in relazione ai programmi	
	pluriennali approvati dall'Assemblea;	
	i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni o	
	quote di partecipazione cooperativa, nonché per il	
	collocamento delle azioni o quote eventualmente rimaste	
	inoperte.	
	Ai possessori delle azioni o quote di partecipazione	
	cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2	
	punti rispetto a quella dei soci cooperatori.	
	I possessori di azioni o quote di partecipazione cooperativa	
	sono obbligati:	
	a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le	
	modalità e nei termini previsti in sede di emissione;	
	b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni,	
	limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	Art. 22 (Assemblea speciale)	
	L'Assemblea speciale dei possessori di azioni o quote di	

	partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto	
	compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla	
	legge e dal presente statuto, viene convocata dall'Organo	
	amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune,	
	quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta	
	da almeno un terzo dei possessori dei titoli.	
	Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun	
	possessore un voto per ogni azione o quota posseduta.	
	L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla	
	legge.	
	Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e	
	chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con	
	facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede	
	all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e	
	tutela gli interessi dei possessori di azioni o quote di	
	partecipazione cooperativa nei confronti della Società.	
	Art. 23 (Recesso)	
	Ai detentori di azioni o quote di partecipazione cooperativa	
	il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine	
	minimo di durata delle azioni o quote stabilito dall'Assemblea	
	in sede di emissione delle azioni o quote medesime.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 24 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	

	dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori,	
	rappresentati da quote del valore nominale di Euro 25,82. Il	
	valore complessivo delle quote detenute da ciascun socio non	
	può essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti	
	nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	dai conferimenti rappresentati dalle quote di partecipazione	
	cooperativa;	
	dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui	
	all'art. 26 e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci	
	deceduti;	
	dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme	
	versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	dalla riserva straordinaria;	
	da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista	
	per legge o per statuto.	
	da fondi per scopi mutualistici.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per	
	statuto, non possono essere ripartite tra i soci né durante la	
	vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	La Società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla	
	presente lettera a) ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.	
	Art. 25 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	

	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza	
	l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con	
	lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al	
	potenziale acquirente previste nel precedente art. 7,	
	controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale	
	acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per	
	eventuali dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento	
	della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni	
	dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione	
	al Collegio arbitrale.	
	Art. 26 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	

	provvede alla redazione del progetto di bilancio, previo	
	esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di	
	oculata prudenza.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga	
	redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	
	della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella	
	relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota	
	integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al	
	30%;	
	al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59,	
	nella misura prevista dalla legge medesima;	
	ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed	
	alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n.	
	59;	
	ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	a riserva straordinaria divisibile, utilizzabile	

	esclusivamente per distribuire i dividendi ai soci non	
	cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le	
	cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri	
	strumenti finanziari dei soci non cooperatori;	
	a riserva straordinaria indivisibile.	
	L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle	
	disposizioni delle lettere precedenti, escluso la lettera b),	
	la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluto al	
	fondo di riserva.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per	
	distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei	
	soci non cooperatori.	
	Le riserve non sono ripartibili fra i soci né durante	
	l'esistenza della società né all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 27 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno a favore dei soci lavoratori qualora lo consentano	
	le risultanze dell'attività mutualistica.	

	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito	
	mediante una o più delle seguenti forme:	
	• erogazione diretta;	
	• aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	• emissione di obbligazioni;	
	• emissione di azioni o quote di sovvenzione e di	
	partecipazione cooperativa.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori,	
	dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra	
	la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in	
	apposito regolamento.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 28 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	l'Assemblea dei soci;	
	il Consiglio di amministrazione;	
	il Collegio dei sindaci, se nominato.	
	Art. 29 (Assemblee)	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera	
	raccomandata A.R. o mediante altro mezzo idoneo ad assicurare	
	la prova dell'avvenuto ricevimento, inviata 8 giorni prima	

	dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella	
	sede sociale o altrove purché nella provincia di Catania), la	
	data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve	
	essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la	
	maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se	
	nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	Alle assemblee può presenziare, senza diritto di voto, un	
	rappresentante della Confederazione Cooperative Italiane e	
	dell'Unione Provinciale delle Cooperative e Mutue alla quale	
	la cooperativa è aderente.	
	Art. 30 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea ordinaria:	
	approva il bilancio e destina gli utili;	
	delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al	
	precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i	
	conferimenti;	
	procede alla nomina degli Amministratori;	
	procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del	
	Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al	

	controllo contabile;	
	determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	Amministratori, ai Sindaci se nominati, a norma dei successivi	
	articoli 39 e 41;	
	approva i regolamenti interni;	
	delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci se nominati.	
	delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	L'assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale	
	responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci se nominati.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano	
	almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta	
	agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per	
	argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su	
	proposta dell'Organo amministrativo o sulla base di un	
	progetto o di una relazione da essi predisposta.	
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	

	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello	
	statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del	
	codice civile.	
	Art. 31 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti	
	dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti	
	gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Quando si tratta di deliberare sulle assemblee straordinarie,	
	sia in prima che in seconda convocazione , devono essere	
	presenti o rappresentati i due terzi dei voti spettanti a	
	tutti i soci.	
	Art. 32 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 33 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	

	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione.	
	Le persone giuridiche socie, hanno diritto ad un voto per ogni	
	quota sottoscritta, per un massimo di cinque voti.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19,	
	secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia	
	Amministratore o Sindaco della cooperativa.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di altri	
	due soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Art. 34 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo	
	amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	

	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio. Anche il verbale redatto da notaio deve	
	essere trascritto nel libro delle adunanze e delle	
	deliberazioni dell'assemblea.	
	Art. 35 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata, con scelta da adottarsi	
	dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un	
	Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5,	
	eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di	
	volta in volta il numero.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.	
	I soci sovventori possono essere nominati amministratori.	
	Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono sempre	
	rieleggibili, scadono alla data dell'Assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della carica.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	presidente se non sono stati nominati dall'assemblea.	
	Art. 36 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	
	Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei	
	più ampi poteri per la gestione della Società.	

	Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le	
	operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che	
	comunque rientrano nell'oggetto sociale, esclusi solo quelli	
	riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.	
	Può pertanto e a puro titolo esemplificativo:	
	1. provvedere alla esecuzione delle delibere assembleari;	
	2. redigere il bilancio;	
	3. compilare eventuali regolamenti interni da sottoporre	
	all'approvazione dell'assemblea;	
	4. deliberare sull'ammissione, recesso, esclusione dei soci;	
	5. dare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative	
	o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa	
	tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci;	
	6. concedere, postergare o cancellare ipoteche;	
	7. compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori,	
	controversie riguardanti la società.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Il Consiglio può nominare il Direttore e i Comitati Tecnici	

anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni

ed eventualmente i compensi.

E nei compiti del Presidente convocare l'Organo

amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i

lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati

sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 37 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le

volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure

quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli

Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o

email da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e,

nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli

Amministratori ed i Sindaci effettivi se nominati, ne siano

informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi

intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 38 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,

gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata

dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti

dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti

costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 39 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 40 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi.

Egli ha inoltre la rappresentanza della società in giudizio, sia attiva che passiva, avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Può, perciò, con la sola sua firma, rilasciare procure anche per ricorsi e contro ricorsi alla Suprema Corte di Cassazione,

	nonché per l'assistenza e rappresentanza legale della società	
	davanti ad altri organi giurisdizionali ed amministrativi,	
	nonché può chiedere l'apertura di conti correnti e prestiti	
	bancari.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se	
	nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori	
	generali, Istitutori e Procuratori speciali.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente qualora sia	
	stato nominato e, in mancanza o in assenza di questo, ad un	
	Consigliere designato dal Consiglio.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita	
	delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire	
	speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad	
	altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza	
	delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 41 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se	
	comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri	
	effettivi, eletti dall'Assemblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci	
	supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato	
	dall'Assemblea.	

	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 42 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le	
	modalità di cui al successivo art. 43, salvo che non sia	
	previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società	
	che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia	
	oggetto di controversia la qualità di socio;	
	le controversie relative alla validità delle deliberazioni	
	assembleari, fatta eccezione soltanto di quelle che non	
	possono formare oggetto di compromesso;	
	le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o	
	nei loro confronti.	
	l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni	
	statutarie;	
	le decisioni sulla legittimità del recesso, della esclusione,	
	della continuazione della società con gli eredi o legatari dei	
	soci defunti;	
	sulla determinazione della quota di rimborso ai soci uscenti	

	oppure agli eredi o legatari dei soci defunti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua	
	accettazione espressa è condizione di proponibilità della	
	domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.	
	Art. 43 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro	
	100.000,00. Ai fini della determinazione del valore della	
	controversia si tiene conto della domanda di arbitrato,	
	osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice	
	di procedura civile;	
	tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di	
	settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla	
	Confcooperative.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del	
	Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto	
	dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto.	

	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto	
	dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla	
	costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino	
	detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui	
	all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia	
	necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la	
	scadenza del termine possa nuocere alla completezza	
	dell'accertamento o al rispetto del principio del	
	contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri	
	fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali	
	cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni	
	caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono	
	anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della	
	procedura.	
	Art. 44 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di	
	esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione	

	all'attività sociale.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 45 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più Liquidatori scegliendoli preferibilmente	
	tra i soci stabilendone i poteri.	
	Art. 46 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	sequente ordine:	
	a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	23, lett. c);	
	al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 47 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti	
	interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla	
	normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio	
	disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i	
	casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione	
	dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee	

	straordinarie.	
	Art. 48 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e	
	devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	
	Art. 49 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le	
	vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali	
	previste dalla legge 381/91.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile	
	contenente la disciplina delle società cooperative, a norma	
	dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	delle società a responsabilità limitata.	
	Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio	
	d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale	
	di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si	
	accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha	
	raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi	
	l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per	
	adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per	
	azioni, semprechè nel frattempo il numero dei soci cooperatori	

[illegible]